



Schema di Convenzione di partnership
Riguardante il progetto LIFE InBioWood
Convenzione di sovvenzione n. LIFE12 ENV/IT/000153

1. Parti contraenti

Il beneficiario incaricato del coordinamento

Consorzio di Bonifica Veronese

Strada della Genovesa, 31/E

37135 - Verona (VR)

(d'ora in avanti "CBV" o "beneficiario incaricato del coordinamento")

rappresentato da

Antonio Tomezzoli

E

Il beneficiario associato

Regione del Veneto

(d'ora in avanti "RV" o "beneficiario associato")

rappresentato da

HANNO CONVENUTO

2. Oggetto

2.1 Questa convenzione di partnership è conclusa con riferimento al progetto LIFE

- "Accrescere la biodiversità attraverso la produzione di legno", Convenzione di sovvenzione n. LIFE12 ENV/IT/000153 del 01 settembre 2013.
- Data di inizio 01/09/2013 – data di conclusione 30/06/2018
- Costo totale ammissibile: € 1.176.816,00 – Sostegno finanziario CE: 49,99 % del costo totale ammissibile corrispondente ad un importo massimo di €588.290,00

2.2 La convenzione di sovvenzione (e qualsiasi emendamento ad essa) firmata dal beneficiario incaricato del coordinamento e dalla Commissione Europea che il beneficiario associato dichiara di conoscere in modo completo ed esaustivo, che include le disposizioni particolari, le Disposizioni Comuni 2012, l'integrale proposta di progetto e gli altri allegati, forma parte integrante di questa convenzione di partnership anche se non materialmente allegata.

2.3 Ai sensi delle Disposizioni Comuni 2012 (d'ora in avanti "D.C."), paragrafo.4.8, le disposizioni della convenzione di sovvenzione, incluso il mandato (D.C.: paragrafi 5.2 e 5.3), prevalgono su quelle di ogni altra convenzione sottoscritta tra il beneficiario incaricato del coordinamento e il beneficiario associato, che possa

incidere sull'esecuzione della convenzione di sovvenzione tra la Commissione e il beneficiario incaricato del coordinamento.

3. Durata

La presente convenzione entra in vigore alla data in cui appone la firma l'ultima delle due parti e cessa di avere effetto alla data di pagamento del saldo al beneficiario associato da parte del beneficiario incaricato del coordinamento, salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

4. Ruolo e obblighi del beneficiario incaricato del coordinamento

4.1 (D.C. 4.1) Il CBV, quale "beneficiario incaricato del coordinamento" è responsabile sotto il profilo giuridico e finanziario, nei confronti della Commissione, della completa realizzazione delle misure che costituiscono il progetto, al fine di conseguire gli obiettivi del progetto medesimo, e della divulgazione dei risultati del progetto.

4.2 (D.C. 4.2) Ai fini di cui al punto precedente, il beneficiario associato ha affidato al CBV, con il mandato allegato alla convenzione di sovvenzione, l'incarico di firmare in suo nome e per suo conto la convenzione di sovvenzione con la Commissione e le eventuali modifiche successive.

4.3 (D.C. 4.3) Il beneficiario associato accetta tutte le disposizioni della convenzione con la Commissione.

4.4 (D.C. 4.4) In virtù del mandato sottoscritto, solo il beneficiario incaricato del coordinamento è autorizzato ad ottenere finanziamenti dalla Commissione e a distribuire ai beneficiari associati gli importi corrispondenti alla loro partecipazione al progetto, nei termini e con le modalità di cui all'art. 14 della presente convenzione.

4.5 (D.C. 4.5) Qualora un beneficiario associato riduca la propria partecipazione finanziaria, il beneficiario incaricato del coordinamento, d'intesa con i beneficiari associati, è tenuto a reperire le risorse necessarie a garantire la corretta esecuzione del progetto. In nessun caso la Commissione aumenterà il proprio contributo o la percentuale di cofinanziamento.

4.6 (D.C. 4.6) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 23 delle D.C., il beneficiario incaricato del coordinamento contribuisce finanziariamente al progetto.

4.7 (D.C. 4.7) Il CBV è l'unico referente della Commissione ed in tale veste l'unico che riferisce alla stessa in merito all'avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario. Il beneficiario incaricato del coordinamento fornisce pertanto alla Commissione tutte le relazioni necessarie, ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni comuni. Il CBV trasmette al beneficiario associato le copie dei rapporti tecnici e finanziari presentati alla Commissione nonché le repliche della Commissione a questi documenti. Il CBV informa il beneficiario associato di rilevanti circostanze connesse al progetto, quali, ad esempio, le richieste di modifiche alla convenzione di sovvenzione e le repliche della Commissione a tali richieste.

5. Ruolo e obblighi del beneficiario associato

5.1 (D.C. 5.1) Il beneficiario associato è direttamente impegnato nell'esecuzione del progetto e garantisce la presenza alle riunioni di coordinamento tecnico-amministrativo. Il beneficiario associato si impegna a svolgere attività di impulso, nei confronti degli altri partners coinvolti nell'attuazione delle azioni suddette e relaziona al CBV circa lo stato di avanzamento delle attività svolte e dei risultati raggiunti entro 15 giorni dalla richiesta. Il beneficiario associato si impegna anche all'attuazione delle seguenti azioni o parti di esse delle quali è responsabile altro beneficiario associato indicato nel progetto.

CODICE	DESCRIZIONE	RISULTATI CONCRETI	INIZIO	FINE
---------------	--------------------	---------------------------	---------------	-------------

AZIONE	AZIONE		LAVORI	LAVORI
B1	Progettazione e Realizzazione di piantagioni policicliche permanenti dimostrative a pieno campo	250.000 m2 di piantagioni policicliche permanenti a pieno campo.	01.01.2014	30.06.2016
B2	Progettazione e realizzazione di piantagioni policicliche permanenti lineari in fasce ripariali	45 km di piantagioni policicliche permanenti lineari lungo le fasce ripariali.	01.01.2014	30.06.2016
B4	Predisposizione di accordi per la realizzazione di piantagioni policicliche permanenti fuori dalle aree interessate dal progetto	n.1 documento di riferimento, frutto della partecipazione, per la stipula di accordi tra Consorzi di bonifica e proprietari di terreni al fine di realizzare piantagioni policicliche permanenti; n.1 impianto policiclico permanente realizzato da un soggetto non partner di InBioWood al di fuori delle aree direttamente interessate dalle piantagioni dimostrative.	01.10.2013	31.12.2014
B5	Predisposizione di un manuale tecnico per la realizzazione di piantagioni policicliche permanenti	n.1 testo tecnico in formato digitale corredato di figure, grafici e tabelle; n.1 file con impaginato grafico del manuale pronto per la pubblicazione su internet.	01.06.2015	30.06.2016
B6	Proposta per l'integrazione della biodiversità nel Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (PSR).	Predisposizione di una Proposta che potrà essere utilizzata per la redazione dei capitoli relativi all'analisi, agli obiettivi, alle strategie ed alle schede delle Misure del PSR.	01.09.2013	31.12.2014
C1	Monitoraggio degli effetti ambientali e produttivi delle piantagioni policicliche permanenti	n.1 report sulla biodiversità vegetale e animale prima della realizzazione delle piantagioni; n.1 report sulla variazione della biodiversità vegetale e animale; n.1 report sulle specie ornitiche prima della realizzazione delle piantagioni; n.1 report sulla variazione di specie ornitiche significative con e senza piantagioni; n.1 report sull'efficacia di controllo dell'azoto da parte delle PPP lineari; n.1 report sulla quantità di carbonio fissata grazie alla presenza delle PPP; n.1 report sugli accrescimenti delle piante in ciascuna tipologia d'impianto e sul valore dell'IQ per le specie in grado	01.01.2014	31.03.2018

		di produrre legname di pregio; n.1 file PDF contenete l'impaginazione di un report complessivo che raccolga tutti i risultati delle indagini svolte.		
D4	Incontri di partecipazione, percorsi formativi e seminari di informazione e sensibilizzazione	n.4 incontri con partecipanti rappresentativi del maggior numero di categorie da coinvolgere; n.2 percorsi dimostrativi nelle aree di intervento; n.4 seminari destinati alla sensibilizzazione, all'informazione delle categorie appartenenti al main target audience; n.4 seminari dedicati alla sensibilizzazione e all'aggiornamento di varie categorie di stakeholder.	01.01.2014	31.03.2018
D5	Disseminazione dei risultati in Italia e in Europa	Brochure di presentazione del progetto in 2000 copie Manuale Tecnico in 2000 copie; n.5 articoli o notizie divulgative pubblicate a scala nazionale; n.1 Report sui benefici ambientali delle PPP; n.1 set video di almeno 12 minuti; n.5 articoli o notizie tradotti in inglese per EUFORMAG; Brochure conclusiva bilingue in 2500 copie; n.6 Bollettini cartacei per complessive 12.000 copie.	01.10.2013	30.06.2018
D6	Realizzazione dei convegni di presentazione e conclusivo	n.1 convegno di presentazione del progetto; n.1 convegno conclusivo di presentazione dei risultati.	01/01/2014	30.06.2018
E1	Gestione generale del progetto	n.1 Piano di Azione e Controllo n.1 Verbale all'anno sulle attività del Comitato Tecnico n.1 Verbale all'anno sulle attività del Coordinamento generale del progetto	01.09.2013	30.06.2018

5.2 Le attività di cui al precedente punto 5.1 che sono svolte dal beneficiario associato devono essere effettuate impiegando risorse nelle varie categorie di spesa come previsto nel progetto. Ogni variazione ritenuta necessaria deve essere anticipatamente comunicata al beneficiario coordinatore e può essere attuata solo nei modi e alle condizioni previste dall'art. 10 della presente convenzione. Le categorie di spesa previste ed i relativi importi complessivi sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIA DI SPESA	VALORE
--------------------	--------

	[EURO]
Direct Personnel costs	54.969,00
Travel and subsistence costs	810,00
External assistance costs	0,00
Consumables	0,00
Overheads	500,00
COSTO TOTALE	56.279,00

5.3 (D.C. 5.2) Il beneficiario associato conferma la dichiarazione e il mandato con il quale ha conferito al CBV procura di firmare in suo nome e per suo conto la convenzione di sovvenzione e le eventuali modifiche successive e, conseguentemente, riconosce al CBV la totale responsabilità giuridica dell'attuazione della convenzione di sovvenzione.

5.4 (D.C. 5.3) Il beneficiario associato accetta tutte le disposizioni contenute nella convenzione di sovvenzione sottoscritta dal CBV con la Commissione, in particolare accetta tutte le disposizioni che hanno implicazioni per il beneficiario associato e il beneficiario incaricato del coordinamento. In particolare, il beneficiario associato riconosce che, in virtù del mandato sottoscritto, il CBV è l'unica autorizzata a ricevere finanziamenti dalla Commissione e a distribuire al beneficiario associato gli importi corrispondenti alla sua partecipazione all'azione.

5.5 (D.C. 5.4) Il beneficiario associato fa tutto ciò che è in suo potere per aiutare il beneficiario incaricato del coordinamento ad ottemperare ai suoi obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione. Il beneficiario associato fornisce al beneficiario incaricato del coordinamento qualsiasi informazione o documento (di natura tecnica e finanziaria) che possa essere necessario non appena quest'ultimo ne faccia richiesta. Il beneficiario associato ha l'obbligo di partecipare, attraverso i suoi referenti esecutivi ed esperti, alle riunioni di coordinamento indette dal beneficiario incaricato del coordinamento e finalizzate alla gestione generale del progetto.

5.6 (D.C. 5.5) Il beneficiario associato è tenuto a contribuire finanziariamente al progetto e beneficia del contributo finanziario della Commissione. Il contributo finanziario al progetto della **RV** ammonta a € **56.279,00** mentre la quota di contributo prevista a carico della Commissione Europea a suo favore è di € **6.279,00**.

5.7 (D.C. 5.6) Il beneficiario associato non riferisce direttamente alla Commissione in merito all'avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario, se non su esplicita richiesta di questa, ma deve fornire tempestivamente al beneficiario incaricato del coordinamento tutte le informazioni necessarie a relazionare alla Commissione nei tempi previsti dalla convenzione di sovvenzione e deve altresì provvedere a fornire le ulteriori informazioni che la Commissione vorrà richiedere.

6. Obblighi comuni al beneficiario incaricato del coordinamento e al beneficiario associato

6.1 (D.C. 6.1) Il beneficiario incaricato del coordinamento ed il beneficiario associato tengono registri contabili aggiornati conformemente ai normali principi contabili stabiliti dalla legge e dalle norme vigenti e si devono dotare di un sistema di contabilità analitica (contabilità per centri di costo) per tenere traccia delle entrate e delle spese riferite al progetto. Il beneficiario incaricato del coordinamento ed il beneficiario associato devono conservare, per tutta la durata del progetto e per almeno i cinque anni successivi al saldo del pagamento, i giustificativi di tutte le spese, le entrate e i ricavi del progetto notificati alla Commissione, come ad esempio documenti di gara, fatture, ordini di acquisto, prove di pagamento, buste paga, fogli di presenza e altri documenti utilizzati per il calcolo e la dichiarazione delle spese. Tale documentazione deve

essere chiara, precisa e adeguata e deve essere presentata quando la Commissione la richieda. Il beneficiario incaricato del coordinamento conserva copia di tutti i documenti giustificativi di tutti i beneficiari associati. Entro il giorno 15 di ogni mese il beneficiario associato deve trasmettere al CBV le copie della documentazione contabile ed amministrativa prodotta nel contesto del progetto durante il mese precedente. In casi particolari, ad esempio in previsione di visite da parte del gruppo esterno di monitoraggio, il beneficiario associato è tenuto a trasmettere la documentazione di cui sopra, tempestivamente, a richiesta del beneficiario incaricato del coordinamento.

6.2 (D.C. 6.2) Il beneficiario associato deve assicurare che tutte le fatture e gli altri giustificativi rechino espresso riferimento al progetto con un rimando al sistema contabile analitico

6.3 (D.C. 6.3) Il beneficiario incaricato del coordinamento e il beneficiario associato provvedono affinché il sostegno comunitario sia pubblicizzato secondo le modalità indicate all'articolo 13 delle disposizioni comuni.

6.4 (D.C. 6.4) Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati condividono il know-how necessario all'esecuzione del progetto.

6.5 (D.C. 6.5) Il beneficiario incaricato del coordinamento non agirà, nel contesto del progetto, come fornitore o subfornitore dei beneficiari associati. Il beneficiario associato non opererà, nel contesto del progetto, come fornitore o subfornitore del beneficiario incaricato del coordinamento o di altri beneficiari associati.

6.6 Il beneficiario associato si impegna ad accettare controlli sul proprio operato e a tal fine si impegna a garantire al personale del CBV e della Commissione e alle persone da essa autorizzate un accesso adeguato ai luoghi e ai locali in cui viene realizzato il progetto e a tutti i documenti relativi alla gestione tecnica e finanziaria dello stesso. I controlli in questione possono essere effettuati dalla Commissione fino a cinque anni dopo il saldo. Il beneficiario associato fornisce adeguata assistenza alla Commissione o ai suoi mandatari autorizzati.

6.7 Il beneficiario associato nomina un referente responsabile dell'adempimento delle azioni di propria competenza, un referente membro del coordinamento generale del progetto ed un referente membro del comitato tecnico del progetto, tali ruoli possono essere cumulati in una stessa persona. Il beneficiario associato dà comunicazione al beneficiario incaricato del coordinamento delle suddette nomine entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

7. Subfornitori

7.1 (D.C. 8.3) L'aggiudicazione di contratti di subfornitura da parte del beneficiario incaricato del coordinamento e del beneficiario associato pubblico deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti relative agli appalti pubblici e in conformità delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. Per gli appalti superiori a 125.000,00 euro, il beneficiario incaricato del coordinamento ed il beneficiario associato sono tenuti ad indire una gara per vagliare diversi potenziali subfornitori e ad aggiudicare il contratto al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più conveniente; in tale contesto i beneficiari rispettano i principi di trasparenza e di pari trattamento dei potenziali subfornitori ed evitano ogni conflitto di interesse.

7.2 (D.C. 8.4) Tutte le fatture emesse dai subfornitori devono recare espresso riferimento al progetto, ovvero numero e titolo o acronimo, e alla commessa/subappalto del beneficiario incaricato del coordinamento o del beneficiario associato. Le fatture devono inoltre essere sufficientemente dettagliate da consentire di individuare le singole voci che costituiscono il servizio prestato, devono cioè contenere la descrizione chiara e il costo di ciascuna voce. Le Disposizioni Comuni del 2012 (in particolare artt. 10,11,19 e 32) devono essere rispettate anche dai subcontraenti.

7.3 Tutti i pagamenti a sub fornitori devono essere effettuati nel rispetto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136; il beneficiario associato è direttamente responsabile del rispetto degli obblighi imposti da detta

legge e dell'adozione delle modalità di pagamento consentite, a tal fine il proprio rendiconto finanziario è corredato di una specifica dichiarazione indicante i mezzi di pagamento utilizzati.

8. Responsabilità civile

(D.C. 10.3) Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati sono responsabili nei confronti di terzi, anche per danni di ogni tipo da questi subiti nel corso dell'esecuzione del progetto.

9. Conflitto di interessi

9.1 (D.C. 11.1) Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati si impegnano a prendere tutti i provvedimenti necessari per prevenire qualsiasi rischio di conflitto di interessi tale da compromettere l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione della convenzione di sovvenzione. Un conflitto di interessi può risultare in particolare da interessi economici, affinità politiche o nazionali, ragioni familiari o affettive e da ogni altra comunanza di interessi.

9.2 (D.C. 11.2) Ogni situazione che crei un conflitto di interessi o che possa portare ad un simile conflitto durante l'esecuzione della convenzione di sovvenzione deve essere immediatamente notificata per iscritto alla Commissione. Il beneficiario incaricato del coordinamento ed il beneficiario associato si impegnano ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari per rimediare a questa situazione. Alla Commissione è riservato il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano adeguati e, se necessario, potrà adottare provvedimenti supplementari.

10. Relazioni sulle attività tecniche e rendiconti delle spese e delle entrate

10.1 Il CBV informerà regolarmente la Commissione dei progressi e dei risultati del progetto presentando le seguenti relazioni (D.C.12.1):

- relazione iniziale che sarà trasmessa alla Commissione entro nove mesi dall'inizio del progetto (30.05.2014);
- una relazione di avanzamento che sarà trasmessa alla Commissione entro il 30/09/2015;
- una relazione intermedia che sarà trasmessa alla Commissione entro il 31/03/2017. Congiuntamente a tale relazione andrà presentato anche il rendiconto delle spese e delle entrate;
- una relazione finale che sarà trasmessa alla commissione entro tre mesi dopo la conclusione del progetto. Congiuntamente a tale relazione andrà presentato anche il rendiconto delle spese e delle entrate;

10.2 Ai fini della redazione delle suddette relazioni il beneficiario associato si impegna a trasmettere entro 15 giorni dalla richiesta tutte le informazioni di carattere tecnico e finanziario nelle forme e nei modi richiesti al CBV datate e sottoscritte dal Dirigente regionale responsabile della struttura incaricata della realizzazione del progetto.

10.3 Il beneficiario associato è obbligato a riportare i costi così come specificato nelle D.C. e nella convenzione di sovvenzione. In particolare, il beneficiario associato deve attenersi alla Parte II "Disposizioni finanziarie" delle Disposizioni Comuni.

11. Azioni di comunicazione, pubblicità al sostegno comunitario e prodotti audiovisivi

11.1 (D.C. 13.1) Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati devono pubblicizzare il progetto e i relativi risultati, indicando sempre il contributo comunitario ricevuto. In ciascuna relazione di attività dovranno essere fornite informazioni in proposito.

11.2 (D.C. 13.2) Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati sono tenuti a pubblicizzare il sostegno ricevuto dalla Comunità in tutti i documenti e i media prodotti nell'ambito del

progetto, utilizzando il logo LIFE fornito dalla Commissione. Per quanto riguarda i materiali audiovisivi, nei ringraziamenti iniziali e/o finali deve essere fatta chiara ed esplicita menzione del sostegno erogato da LIFE (ad esempio, “Con il contributo dello strumento finanziario LIFE della Comunità Europea”).

11.3 (D.C. 13.3) Il logo LIFE non può essere utilizzato come marchio di qualità o marchio di qualità ecologica e il suo uso deve essere limitato alle attività di divulgazione.

11.4 (D.C. 13.4) Il beneficiario incaricato del coordinamento è tenuto a creare un sito web o a utilizzarne uno esistente per divulgare le attività, i progressi e i risultati del progetto. L'indirizzo web dove reperire i principali risultati del progetto deve essere indicato nelle relazioni. Il sito web deve essere disponibile in linea al massimo sei mesi dopo l'avvio del progetto, deve essere aggiornato regolarmente e mantenuto per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del progetto.

11.5 (D.C. 13.5) Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati sono tenuti ad esporre e mantenere pannelli informativi che riportino ragguagli sul progetto nei luoghi in cui quest'ultimo viene realizzato. I pannelli dovranno essere collocati in posizione strategica ed essere accessibili e visibili al pubblico. Il logo LIFE vi dovrà sempre figurare.

11.6 (D.C. 13.7) Una sintesi del progetto, compresi il nome e le coordinate del beneficiario incaricato del coordinamento, sarà pubblicata sul sito web di LIFE e resa disponibile al pubblico.

11.7 (D.C. 13.8) Tutti i beni durevoli acquistati nell'ambito del progetto devono recare il logo LIFE, salvo indicazione contraria della Commissione.

11.8 (D.C. 13.10) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, la Commissione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, compreso Internet, tutte le informazioni che considera pertinenti sul progetto o risultanti dal progetto. Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati concedono alla Commissione il diritto non esclusivo di riprodurre, doppiare se necessario, distribuire o utilizzare la produzione di audiovisivi del progetto, in tutto o in parte, senza limiti di tempo, a scopi non commerciali, anche nel corso di manifestazioni pubbliche. La Commissione non sarà tuttavia considerata “coproduttore” dei programmi. La Commissione si riserva il diritto di utilizzare le foto allegate alle relazioni sulle attività tecniche per illustrare il materiale informativo da essa prodotto e si impegna a citarne la fonte, indicando il numero di riferimento del progetto.

12. Riservatezza

(D.C. art. 19) La Commissione, il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati sono tenuti a rispettare la riservatezza di tutti i documenti, informazioni o altro materiale loro trasmessi a titolo riservato, se la rivelazione del loro contenuto potrebbe danneggiare un'altra parte. Le parti restano vincolate a tale obbligo anche dopo la data di conclusione del progetto. I dati personali contenuti nel progetto saranno inseriti in uno strumento elettronico di gestione messo a disposizione della Commissione europea, delle altre istituzioni dell'UE e del gruppo di controllo esterno; queste parti sono tenute alla riservatezza. Lo strumento di gestione è utilizzato al solo fine di gestire i progetti LIFE.

13. Costi ammissibili previsti e contributo finanziario del beneficiario associato al progetto.

13.1 In accordo con la “dichiarazione del beneficiario associato”, quest'ultimo realizzerà azioni per un costo totale previsto pari a **€56.279,00**.

13.2 Il beneficiario associato contribuirà al progetto con proprie risorse finanziarie per **€50.000,00**.

13.3 Sulla base degli importi di cui sopra, il beneficiario associato riceverà dal beneficiario incaricato del coordinamento l'ammontare massimo di **€6.279,00** come quota del contributo della Commissione europea.

13.4 Il costo delle azioni che il beneficiario associato dovrà realizzare potrà essere modificato previo consenso del beneficiario incaricato del coordinamento e sentiti tutti i beneficiari associati, sempre che le modifiche non siano in contrasto con la convenzione di sovvenzione e con le D.C.

13.5 Il saldo finale sarà basato sulla valutazione del rendiconto finale delle spese e delle entrate da parte della Commissione e più precisamente sui costi del progetto ritenuti ammissibili.

14. Condizioni di pagamento

14.1 Tutti i pagamenti devono essere fatti al seguente conto bancario del beneficiario associato: **IT 41 V 02008 02017 000100537110 (rif. UNICREDIT S.P.A. - Codice fiscale e partita IVA n. 00348170101 - Mercerie dell'Orologio, 191 - 30124 VENEZIA)**, che costituisce conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 che la **RV-UPFP** si impegna ad utilizzare per tutti i pagamenti che effettuerà per ordini relativi all'attuazione del progetto InBioWood;

14.2 Alla firma della presente convenzione sarà versato alla **RV** il 40% della quota di contributo prevista a carico della Commissione a suo favore di cui all'art. 13.3;

14.3 Successivamente all'erogazione a favore al CBV del prefinanziamento intermedio da parte della Commissione, sarà versata alla **RV** la seconda quota di contributo comunitario. L'importo del versamento sarà calcolato in modo percentuale. Sarà versata alla **RV** una percentuale della quota di contributo prevista a carico della Commissione a suo favore di cui all'art. 13.3 pari alla percentuale del prefinanziamento intermedio versato dalla commissione al CBV rispetto contributo comunitario complessivo previsto dal progetto;

14.4 Il saldo sarà liquidato dopo l'erogazione del pagamento finale da parte della Commissione, sulla base della valutazione, da questa effettuata, in ordine all'ammissibilità dei costi sostenuti.

14.5 Il beneficiario incaricato del coordinamento e il beneficiario associato convengono sul fatto che tutti i pagamenti sono considerati come prefinanziamenti finché la Commissione non abbia approvato i rapporti tecnico e finanziario finali e non abbia trasferito il pagamento finale al beneficiario incaricato del coordinamento.

14.6 Il beneficiario incaricato del coordinamento potrà chiedere la restituzione di somme indebitamente già trasferite al beneficiario associato. Quest'ultimo è tenuto a provvedere al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

15. Controllo finanziario da parte delle Istituzioni dell'Unione europea

15.1 (D.C. 32.1) La Commissione, o un mandatario da essa debitamente autorizzato, può sottoporre il beneficiario incaricato del coordinamento o il beneficiario associato a un controllo finanziario in qualsiasi momento durante l'esecuzione del progetto e fino a cinque anni dopo il versamento del saldo del contributo di cui all'art. 28.4 delle D.C.

15.2 (D.C. 32.2) Il controllo finanziario in questione ha carattere riservato.

15.3 (D.C. 32.3) La Commissione o i suoi eventuali mandatarî autorizzati devono poter accedere alla documentazione necessaria per verificare l'ammissibilità delle spese sostenute dai partecipanti al progetto, come fatture, estratti dei fogli paga, ordini di acquisto, prove di pagamento, fogli di presenza e qualsiasi altro documento utilizzato per il calcolo e la dichiarazione delle spese.

15.4 (D.C. 32.4) La Commissione provvede affinché i suoi mandatarî autorizzati trattino con la dovuta riservatezza i dati cui hanno accesso o che sono stati loro forniti.

15.5 (D.C. 32.5) La Commissione può verificare l'uso che il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati fanno del contributo finanziario della Comunità;

15.6 (D.C. 32.6) La relazione sui risultati del controllo finanziario è trasmessa al beneficiario incaricato del coordinamento. Quest'ultimo può comunicare alla Commissione le proprie osservazioni entro un mese dal ricevimento della stessa. La Commissione può decidere di non prendere in considerazione le osservazioni trasmesse dopo la scadenza del termine.

15.7 (D.C. 32.7) Sulla base delle conclusioni del controllo finanziario, la Commissione adotta tutte le misure ritenute opportune, compresa l'eventuale emissione di un ordine di recupero per la totalità o una parte dei pagamenti erogati.

15.8 (D.C. 32.8) La Corte dei Conti può verificare, secondo le proprie procedure, l'uso che è stato fatto del contributo finanziario erogato dalla Comunità nel quadro della presente convenzione. A norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche l'Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee contro le frodi e altre irregolarità. L'esito di tali controlli potrà eventualmente condurre a decisioni di recupero da parte della Commissione.

15.9 (D.C. 32.9) Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati s'impegnano a garantire al personale della Commissione e alle persone da essa autorizzate un accesso adeguato ai luoghi e ai locali in cui viene realizzato il progetto e a tutti i documenti relativi alla gestione tecnica e finanziaria dello stesso. L'accesso delle persone autorizzate dalla Commissione può essere subordinato al rispetto di regole di riservatezza da concordare tra la Commissione e il beneficiario incaricato del coordinamento.

15.10 (D.C. 32.10) I controlli in questione possono essere effettuati fino a cinque anni dopo il saldo di cui all'art. 28.4 delle Disposizioni Comuni.

15.11 (D.C. 32.11) I controlli in questione hanno carattere riservato.

15.12 (D.C. 32.12) Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati forniscono adeguata assistenza alla Commissione o ai suoi mandatarari autorizzati.

15.13 (D.C. 32.13) La Corte dei Conti e l'Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF) beneficiano degli stessi diritti della Commissione, in particolare del diritto di accesso e assistenza a norma del presente articolo, ai fini dei controlli, delle revisioni contabili e delle indagini.

16. Risoluzione della convenzione di partnership

16.1 Le disposizioni del presente articolo sono redatte facendo riferimento alla procedura disciplinata dall'art. 18 delle D.C.

16.2 Il beneficiario incaricato del coordinamento, sentiti i beneficiari associati, ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione senza versare alcun indennizzo:

- nel caso in cui il beneficiario associato non tenga fede ad uno degli obblighi essenziali assunti con la sottoscrizione della convenzione stessa o discendenti dai documenti che ne fanno parte integrante, indicati al successivo articolo 17.3, senza addurre valide ragioni d'ordine economico o tecnico accettate dagli altri beneficiari;
- in caso di forza maggiore od in caso di sospensione dell'azione a causa di circostanze eccezionali.

16.3 Il beneficiario incaricato del coordinamento trasmette al beneficiario associato una prima lettera raccomandata nella quale comunica la volontà di recedere dalla convenzione e le relative motivazioni, chiede al beneficiario associato di ottemperare agli obblighi sanciti dalla presente convenzione e lo invita a fornire una risposta entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata stessa. Dopo aver esaminato le osservazioni presentate dal beneficiario associato, il beneficiario incaricato del coordinamento può annullare la procedura di risoluzione, oppure può inviare una seconda raccomandata, nella quale notifica al beneficiario associato la sua esclusione dal progetto.

16.4 Se al beneficiario incaricato del coordinamento non giunge alcuna risposta entro trenta giorni dalla prima raccomandata, il beneficiario associato è ritenuto escluso dal progetto.

16.5 Il beneficiario incaricato del coordinamento può recedere dalla presente convenzione con effetto immediato, senza preavviso e senza versare indennizzi se il beneficiario associato è dichiarato in stato di fallimento o forma oggetto di una procedura di liquidazione o di ogni altra procedura analoga.

16.6 In tal caso il beneficiario incaricato del coordinamento comunica al beneficiario associato, con lettera raccomandata, l'esclusione dal progetto.

16.7 Costituisce clausola espressa di risoluzione del contratto il non rispetto della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

17. Controversie, Foro competente e Norme di rinvio

17.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente convenzione e alla realizzazione del progetto, le parti si impegnano a ricercare una equa risoluzione bonaria.

17.2 Qualora non si addivenga ad una composizione bonaria, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla presente convenzione, le parti eleggono quale Foro competente, in via esclusiva, il Foro di Verona. La legge applicabile a questa convenzione è la legge italiana.

17.3 Costituiscono parte integrante della presente convenzione anche se non materialmente allegati la convenzione di sovvenzione sottoscritta tra CBV e la Commissione Europea e i relativi allegati: Disposizioni particolari, Disposizioni Comuni 2012, Proposta di progetto, Mandato di rappresentanza nei confronti della Commissione UE.

Fatto a Verona il _____, in triplice originale in lingua italiana.

Per CBV

Per RV

beneficiario incaricato del coordinamento

beneficiario associato

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C., le parti dichiarano espressamente di approvare le clausole previste dagli artt. 3 (Durata), 5 (Ruolo e obblighi del beneficiario associato), 7 (Subfornitori), 8 (Responsabilità civile), 9 (conflitto di interessi), 10 (Relazioni sulle attività tecniche e rendiconti delle spese e delle entrate), 12 (Riservatezza), 13 (Costi ammissibili previsti e contributo finanziario del beneficiario associato al progetto), 14 (Condizioni di pagamento), 16 (Risoluzione della convenzione di partnership), 17 (Controversie, Foro competente e Norme di rinvio).

Per CBV

Per RV

beneficiario incaricato del coordinamento

beneficiario associato
